



ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI TERAMO

Teramo, 13 dicembre 2010

Ns. Prot. n. 1885

**Ai Sig.ri Sindaci di tutti i Comuni
Della Provincia di Teramo**

**Ai Responsabili del Servizio Edilizia/Urbanistica
di tutti i comuni della Provincia di Teramo**

Al Presidente della provincia di Teramo

**Alla Provincia di Teramo
V Settore Servizio Genio Civile Provinciale**

Alle Comunità Montane della Provincia di Teramo

Al Consorzio di Bonifica

All'A.T.E.R. della provincia di Teramo

**Al Responsabile dell'ufficio tecnico dell'Università degli
studi di Teramo**

**Al Direttore Generale della A.S.L. della Provincia di
Teramo**

Oggetto: Competenze Geometri

Al fine di consolidare i concetti contenuti nelle nostre note già inviate con prot. n. 1543 del 05/11/2009 e prot. n.1779 del 16/11/2010, si trasmette per opportuna conoscenza, la recente sentenza del Tar Abruzzo – Pescara n. 1213 del 16.11.2010, con la quale è stato dichiarato legittimo il diniego di permesso di costruire, motivato dal Comune con il fatto che il progetto non rientrava tra le competenze dei geometri, ma bensì degli architetti e degli ingegneri abilitati. Il progetto presentato da un geometra, prevedeva l'esecuzione di dieci appartamenti con l'utilizzo del cemento armato, sia pur limitato alla cordatura perimetrale dei solai; l'altezza massima degli edifici alla linea di gronda era di m. 7.50 e si articolavano nella sostanza su tre piani (un piano terra, un primo piano ed un secondo piano, indicato come sottotetto/soffitta non abitabile.


Il TAR ha ritenuto che un'opera siffatta, "per le sue dimensioni e per l'uso cui è destinata, per un verso richiede per la sua progettazione particolari operazioni di

calcolo e per altro verso, in riferimento alla sua specifica destinazione abitativa, può implicare pericolo per la incolumità delle persone”; conseguentemente, i giudici hanno escluso che l’opera rientri nella nozione di “modesta costruzione civile”, ai sensi della lettera m) dell’art. 16, comma 1 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274, che fissa l’oggetto ed i limiti dell’esercizio della professione di geometra.

Nel decidere la controversia il TAR Abruzzo richiama la sua sentenza del 5 marzo 2009, n. 134, che così precisa i criteri per accertare se una costruzione sia da considerare modesta:

1. in via principale, la complessità della struttura e delle relative modalità costruttive;
2. in via complementare, il costo presunto dell’opera, in quanto si tratta di un elemento sintomatico che vale ad evidenziare le difficoltà tecniche che coinvolgono la costruzione.

Buon lavoro.



IL PRESIDENTE
(Ing. Alfonso Marcozzi)